

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALARI, TIBERI, ANGELILLI, BARTOLOMEI, ALBERTI,  
MONETI e ZANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1966

Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56

ONOREVOLI SENATORI. — Per consentire il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-1956, venne promulgata la legge 3 dicembre 1957, n. 1178, con la quale il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento fu autorizzato a concedere, in favore delle aziende colpite, mutui ventennali al tasso del 3 per cento, con un periodo di preammortamento di otto anni e rimborso del capitale, in rate costanti, nei successivi dodici anni.

Attraverso il collocamento di obbligazioni del Consorzio stesso vennero all'uopo destinati 10 miliardi; e furono delimitate le zone nelle quali, avuto riguardo alla gravità dei danni sofferti dagli oliveti, le aziende agricole erano ammesse a fruire di detti mutui.

È ora imminente, per molti mutui, la scadenza del periodo di preammortamento; ma i fini che il legislatore intendeva perseguire non sono stati raggiunti. La realtà in-

fatti ha smentito le ottimistiche previsioni, soprattutto per il succedersi di eventi atmosferici avversi che hanno notevolmente ritardato la ripresa produttiva degli oliveti, nonostante le costose cure prestate dai produttori agricoli alle aziende danneggiate.

Nell'interesse di un settore di così vitale importanza per l'economia nazionale e in particolare di alcune regioni — come l'Umbria, la Toscana, le Marche, gli Abruzzi e il Lazio — nelle quali la olivicoltura costituisce, in molte zone, il settore portante dell'economia agricola locale, si appalesa pertanto la inderogabile necessità di provvedimenti che, senza apportare notevoli aggravii di spesa allo Stato, possano rendere concretamente operanti le provvidenze a suo tempo disposte.

Tra queste, di notevole efficacia apparve anche la estensione alle aziende danneggiate negli impianti olivicoli della esenzione decennale dalla imposta terreni di cui alla legge 14 giugno 1934, n. 1091: provvidenza di ormai non lontana scadenza.

Tutto ciò premesso, appaiono chiare e pienamente aderenti alla realtà in atto le finalità del presente disegno di legge.

Una proroga non inferiore a cinque anni si rende infatti indispensabile sia per quanto attiene al periodo di preammortamento che, conseguentemente, al periodo di ammortamento del capitale mutuato. Sembra del pari necessario disporre sin d'ora la norma legislativa che consenta di prorogare

di un altro decennio, alla scadenza, la esenzione decennale dell'imposta sui terreni concessa a favore delle aziende danneggiate negli impianti olivicoli ai sensi della menzionata legge n. 1091 del 1934.

Si è certi che al presente disegno di legge — con insistenza invocata dalle organizzazioni agricole e dagli enti tutti delle zone interessate — non mancherà la sollecita e responsabile adesione del Parlamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È prorogato di cinque anni il periodo di preammortamento dei mutui concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.

È del pari prorogato per altri cinque anni il periodo di ammortamento dei mutui di cui al primo comma.

### Art. 2.

L'esenzione decennale dall'imposta sui terreni concessa, ai sensi della legge 14 giugno 1934, n. 1091, alle aziende di cui all'articolo 1 della presente legge, è prorogata per altri dieci anni.

### Art. 3.

Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.